

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Giurisprudenza

Corso di laurea in Scienze Giuridiche

Diritto Privato Dell'Informatica - A.A. 2006/2007

Docenti: Prof. Bruno Troisi – Dott. Massimo Farina

***Il caso Peppermint:  
Lettura dei fatti alla luce del Decreto  
Legislativo n.196 del 30 giugno 2003  
Codice della privacy***

**Autore: Gianluca Satta**

# Sommario

I FATTI

ASPETTI PRELIMINARI

APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA PRIVACY

ATTENDIBILITA' DELLE PROVE NEL GIUDIZIO

CONSIDERAZIONI FINALI

# I FATTI

**La casa discografica  
Peppermint GmbH**

Titolare dei diritti di sfruttamento del diritto d'autore di alcuni brani musicali condivisi in rete da alcuni utenti

**La società svizzera  
Logistep AG**

Incaricata di ricercare, con un software apposito, gli indirizzi IP degli utenti che condividevano illecitamente i file musicali

**Lo studio legale  
M.&R. di Bolzano**

Ha inviato una raccomandata agli utenti "intercettati" con richiesta di pagamento di 330€ per risarcimento danni

# I FATTI

Il Tribunale di Roma, con due ordinanze ottenute dalla Peppermint con ricorso ex art. 156-bis della L.633/41, ha disposto un obbligo a carico degli ISP di ostensione dei dati personali degli utenti corrispondenti agli indirizzi IP in favore della Peppermint

E' lecito il comportamento della casa discografica tedesca dal punto di vista della L.196/03?

E' corretto non mettere in discussione l'efficacia probatoria dei dati forniti in giudizio dalla Peppermint, che si trova in una posizione di parte interessata?

# ASPETTI PRELIMINARI

*Due aspetti:*

*APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA CONTENUTA NEL  
CODICE DELLA PRIVACY*

*L'INDIRIZZO IP E' UN DATO PERSONALE?*

# ASPETTI PRELIMINARI: APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA CONTENUTA NEL CODICE DELLA PRIVACY

## Art. 5 del D.Lgs. 196/03

*“Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, **effettuato** da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o **in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.***

*Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali **effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega**, per il trattamento, **strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici**, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea”*

Il trattamento dei dati in parte è per certo avvenuto in territorio italiano, almeno per la fattispecie della raccolta delle informazioni poiché i PC connessi in rete e le relative cartelle contenenti il file condiviso si trovavano situati in Italia

Lo studio legale è uno **strumento situato nel territorio dello Stato**, al quale si è affidata una società che ha sede in un paese (Svizzera) non appartenente all'Unione Europea;

## ASPETTI PRELIMINARI: L'INDIRIZZO IP E' UN DATO PERSONALE?

### Aspetto tecnico

L'indirizzo IP (Internet Protocol) è un numero identificativo univoco che appartiene a ciascun dispositivo collegato in rete attraverso una scheda di rete (un PC, un modem, ecc.); non è quindi riferito alla persona che utilizza il dispositivo, ma si riferisce al dispositivo stesso.

Giuridicamente è inquadrabile nella definizione di “dato personale” contenuta nell'**art. 4, comma 1, lett. b del Codice della privacy**:

*“qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche **indirettamente**, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un **numero di identificazione personale**”*

# APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA PRIVACY

PRINCIPIO GENERALE:

Art. 1 del D.Lgs. 196/03

“*chiunque* ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”

Anche l'utente che utilizza dei programmi *peer-to-peer* (o *file sharing*), dialogando con altri utenti attraverso delle cartelle condivise in rete, ha qualche diritto che va tutelato e fatto rispettare.

**ATTENZIONE !**

Art. 23 del Codice della Privacy ammette il trattamento **solo** con il **consenso espresso** della persona i cui dati trattati si riferiscono

# APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA PRIVACY

Casi in cui è prevista una deroga all'obbligo di consenso:

→ Art. 24, comma 1, lett c del D.Lgs.196/03

→ Art. 24, comma 1, lett f del D.Lgs.196/03

Vista l'assenza di richiesta di consenso da parte dei “titolari” (Peppermint, Logistep AG, studio legale) del trattamento occorre stabilire se il mancato adempimento sia *giustificato dalle deroghe previste dal Codice*

# APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA PRIVACY

## *Art. 24, comma 1, lett. c del D.Lgs. 196/03*

Il trattamento senza consenso è autorizzato nel caso in cui il trattamento:

*“**riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque**, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati”*

Il carattere pubblico dei dati **non** autorizza una qualunque operazione su di essi

Sulla base di precedenti pronunce dell’Autorità Garante questa deroga disposta si applica **solo** nel caso in cui i dati siano conoscibili da **chiunque** e la pubblicità di essi è affidata a norme precise e regolamenti

**NON** si applica quando la conoscibilità deriva da una mera circostanza di fatto

# APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA PRIVACY

## *Art. 24, comma 1, lett. f del D.Lgs.196/03*

Si dispensa altresì dal consenso quando il trattamento:

*“è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, **per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria**, sempre che **i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento**, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”*

Il ricorso della Peppermint è avvenuto ex art. 156-bis della L.633/41

L'azione non è diretta a far valere un diritto nei confronti degli autori della violazione, bensì nei confronti degli ISP al fine di farsi consegnare i dati che costituiscono degli indizi ulteriori per l'individuazione dei **titolari delle linee telefoniche** che sono ben diversi dagli **autori delle violazioni**

I giudici romani **non si sono accertati** sulle *modalità* con le quali è stato effettuato il trattamento e se questo è avvenuto per il periodo *strettamente necessario* al perseguimento di un diritto in sede giudiziaria

# APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA PRIVACY

## *Art. 24, comma 1, lett. f del D.Lgs.196/03*

Alcune perplessità sul disposto dell'art. 156-bis della L.633/41

*“Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenute dalla **controparte** che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge”*

La direttiva comunitaria 2004/48/CE che lo ha introdotto consente la richiesta di dati a terzi (estranei alla violazione) solo per far valere un diritto di proprietà intellettuale, *diversamente dal caso Peppermint in cui si obbliga l'ostensione di dati personali*

Per “controparte”, sulla base dell'art. 8, 2004/48/CE, si indicano tutti i soggetti che forniscono su scala commerciale dei servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto di proprietà intellettuale. *Nel caso Peppermint sono inquadrabili tra questi soggetti anche il produttore del modem o del PC, non solamente gli ISP come invece ritengono i giudici del Tribunale di Roma*

# APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA PRIVACY

Conseguenze in caso di trattamento illecito:

**L'art. 167 D.Lgs.196/03**

Il titolare che procede al trattamento illecito di dati comuni senza il consenso è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi, che diventano ventiquattro in caso di comunicazione

**L'art. 11 D.Lgs.196/03**

*“I dati personali trattati in **violazione** della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali **non possono essere utilizzati**”*

Quindi se il trattamento dei dati da parte della Peppermint venisse considerato **illecito**, i dati raccolti dalla Logistep e prodotti in giudizio **non potrebbero essere usati** e non rappresenterebbero una prova di alcuna violazione

# ATTENDIBILITA' DELLE PROVE NEL GIUDIZIO

Le prove prodotte in giudizio sono state raccolte da un software “*antipirateria*” della Logistep AG

**Ordinanza del 19 Agosto 2006, Tribunale di Roma:**

*“la descrizione del funzionamento del software..(omissis)... è in se concludente e razionalmente accettabile: si tratta infatti di un software che registra gli indirizzi IP di tutti gli utenti connessi ad un programma di file sharing, ed organizza i relativi dati attraverso altro software che gestisce una banca dati (MS Access 2003)”*

La descrizione è stata fornita dalla casa discografica (parte interessata) e non è accertata da un organo *super partes*

Nelle ordinanze **manca** una descrizione dettagliata del funzionamento di questo software e della sua affidabilità

# CONSIDERAZIONI FINALI

La decisione del Tribunale di Roma ha prodotto in capo ai *providers* un obbligo/dovere di collaborazione con le case discografiche che devono difendere i loro diritti di sfruttamento del diritto d'autore, il tutto a danno dei singoli utenti della rete che si vedono sacrificati nella tutela dei propri dati personali.

Con l'attuazione della direttiva 2004/48/CE sono state introdotte delle sensibili modificazioni al capo III della L.633/41, che hanno consentito alla casa discografica di presentarsi in giudizio producendo dei documenti probatori di dubbia efficacia, a danno degli utenti titolari delle linee telefoniche.

Rapporti tra il diritto d'autore e il diritto alla protezione dei dati personali

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Giurisprudenza

Corso di laurea in Scienze Giuridiche

Diritto Privato Dell'Informatica - A.A. 2006/2007

*Grazie per l'attenzione*

*Il caso Peppermint:*

*Lettura dei fatti alla luce del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003*

*Codice della privacy*

**Autore: Gianluca Satta**

# LICENZA

## Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5



- Tu sei libero:
  - di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera
  - di creare opere derivate
  - Alle seguenti condizioni:
    - Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
    - Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.
    - Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
- In occasione di ogni atto di riutilizzo o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.
- Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
- Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra